

Ravvedimento operoso per pagare l'IMU la TARI e le altre imposte tributarie dopo le scadenze

E' possibile pagare l'IMU, la TARI e le altre imposte tributarie dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso permette al contribuente di rimediare spontaneamente, entro le scadenze sotto riportate, ai tardivi od omessi pagamenti, beneficiando in tal modo di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste (la sanzione ordinaria è pari al 30% dell'importo da pagare).

Per usufruire del ravvedimento operoso è necessario che la violazione non sia già stata **notificata** e comunque che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui si sia a conoscenza. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

QUANDO SI PAGA

- **ravvedimento Sprint:** esercitabile **entro il 14°** giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una **sanzione** pari allo **0,1% giornaliero** e quindi fino ad un massimo dell'1,4% e l'interesse al tasso legale che dall' 01.01.2022 è pari all'1,25% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).
- **ravvedimento Breve:** per versamenti eseguiti **oltre il 14°** giorno ma **entro il 30°**; in questo caso la **sanzione è pari all'1,5%** (1/10 del 15%), oltre **all'interesse al tasso legale** che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
- **ravvedimento Intermedio:** per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
- **ravvedimento Lungo (entro un anno):** per versamenti eseguiti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
- **ravvedimento Biennale:** per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%;
- **ravvedimento lunghissimo o ultra biennale:** per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2022 è pari allo 1,25%

Violazione art. 13 comma 1 del Dlgs.vo n. 472 del 1997	Sanzione	Limiti temporali	Tipologia di tributo
Ravvedimento sprint	0,1% per ogni giorno (in tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%))	Entro 14 giorni dalla scadenza	Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute
Ravvedimento breve	1/10 del minimo (1,5%)	Entro 30 giorni dalla data della violazione	Omesso versamento Tutti I tributi
Ravvedimento entro 90 gg	1/9 del minimo (1,67%)	Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti i tributi
Ravvedimento trimestrale	1/9 del minimo (1,67%)	Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene in minor termine	Tutti i tributi
Ravvedimento lungo	1/8 del minimo (3,75%)	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti I tributi.
Ravvedimento biennale	1/7 del minimo (4,29%)	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti I tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate
Ravvedimento ultra annuale	1/6 del minimo (5%)	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
Ravvedimento successivo a P.V.C.	1/5 del minimo (6%)	Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione del P.V.C. fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, DDT, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali	Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti I tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

A partire dal **1° gennaio 2022** il tasso di interesse legale passa **all' 1,25% in ragione d'anno**, definito dal [decreto del MEF del 13.12.2021](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15.12.2021.